

ACCORDO QUADRO

Tra i sottoscritti:

_____ nato a _____ il _____ residente in _____ codice fiscale _____ domiciliato in _____ nella sua qualità di titolare dell'impresa _____/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società _____ con sede in _____ via _____ capitale sociale interamente versato _____ codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____

ovvero (se persona fisica)

_____ nato a _____ residente in _____ codice fiscale _____ domiciliato in _____

(di seguito, indicato anche come il "Committente")

_____ e _____ nato a _____ il _____ residente in _____ codice fiscale _____ domiciliato in _____ nella sua qualità di titolare dell'impresa _____/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società _____ con sede in _____ via _____ capitale sociale interamente versato _____ codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____

ovvero (se persona fisica)

_____ nato a _____ residente in _____ codice fiscale _____ domiciliato in _____ coniugato in comunione /separazione dei beni

(di seguito, indicato anche come "Prestatore d'opera")

(congiuntamente anche i "Contraenti" o le "Parti")

premesso che

- a) Il Prestatore d'opera è impresa/società che opera da anni nel settore dell'oreficeria e nella creazione di gioielli e che dispone di strutture e professionalità idonee ad adempiere esattamente le obbligazioni derivanti dal presente contratto, che saranno eseguite sotto la propria responsabilità e con gestione a proprio rischio;
- b) il Committente intende affidare al Prestatore d'opera la realizzazione in vari periodi e per varie forniture di gioielli secondo le modalità infra meglio disciplinate, al fine di venderli e commercializzarli.

c) il Committente ha registrato la propria firma come marchio commerciale “.....” presso l’Ufficio Brevetti di in data al n. di registrazione e n. ... modello ornamentale multiplo con n. ... varianti con estensione internazionale, sempre presso l’Ufficio Brevetti di in data

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – Natura ed Oggetto

Il presente contratto ha natura di accordo quadro, in quanto volto a regolare il rapporto giuridico di durata che si instaurerà tra le Parti, prevedendo e disciplinando le condizioni e i termini da rispettare nei futuri contratti che, in esecuzione del presente, verranno stipulati mediante trasmissione di singoli ordini da parte del Committente e conseguente accettazione da parte del Prestatore d’opera.

Il Committente affida e concede in appalto al Prestatore d’opera, che accetta, la realizzazione dei gioielli (di seguito, definiti anche “Prodotti”) da creare in base ai disegni/modelli ornamentali forniti dal Committente stesso, come saranno comunicati di volta in volta.

Il Prestatore d’opera s’impegna a realizzare gli stampi/campioni sulla base dei modelli forniti dal Committente, entro e non oltre n. giorni dalla data in cui, di volta in volta, il Committente consegnerà/trasmetterà i modelli, e a sottoporli al Committente al fine di ottenere la sua approvazione.

Le spese di modellazione o di realizzazione degli stampi/campioni saranno a carico die verranno corrisposte secondo le seguenti modalitàL’acquisto e/o l’impiego di macchinari e attrezzature specifiche necessarie per la loro realizzazione saranno disciplinati secondo le modalità di seguito indicate:

.....

Tutti i Prodotti realizzati dal Prestatore d’opera in virtù del presente contratto dovranno essere perfettamente conformi ai campioni approvati dal Committente. Il Prestatore d’opera garantisce che ogni Prodotto manterrà gli standard inizialmente approvati dal Committente.

Se uno o più Prodotti non fossero conformi al campione approvato dal Committente, il Prestatore d’opera, dietro richiesta scritta del Committente, dovrà immediatamente cessare la produzione e si obbliga sin d’ora a conformare tutti i successivi Prodotti al campione.

Il Prestatore d’opera si obbliga ad utilizzare i modelli ornamentali/disegni ed i campioni sopra citati esclusivamente per i Prodotti della Collezione “.....” che il Committente dovrà vendere o commercializzare con il marchio commerciale “.....” con espresso divieto di qualsiasi altra utilizzazione non autorizzata per iscritto dal Committente e di ogni attività in concorrenza.

Al termine del presente contratto, il Prestatore d'opera è obbligato a restituire al Committente i modelli ornamentali/disegni..... da quest'ultimo forniti, nello stato d'usura in cui essi si trovano, come meglio infra specificato al successivo art. 9.

Ovvero, in alternativa, qualora i modelli/disegni siano di proprietà del Prestatore d'opera:

b) Il Committente affida e concede in appalto al Prestatore d'opera, che accetta, la realizzazione dei gioielli da creare in base ai modelli ornamentali/disegni creati dal Prestatore d'opera stesso¹.

Il Prestatore d'opera si obbliga a fornire al Committente n. 1 disegno ornamentale/modello per ogni gioiello oltre agli stampi/campioni idonei alla fabbricazione dei gioielli, sempre in conformità ai predetti disegni/modelli, entro e non oltre n. giorni dalla data di richiesta del Committente, al fine di ottenere la sua approvazione.

Le spese di modellazione o di realizzazione degli stampi/campioni saranno a carico die verranno corrisposte secondo le seguenti modalità L'acquisto e/o l'impiego di macchinari e attrezzature specifiche necessarie per la loro realizzazione saranno disciplinati secondo le modalità di seguito indicate:

.....

Tutti i Prodotti realizzati dal Prestatore d'opera in virtù del presente contratto dovranno essere perfettamente conformi ai campioni approvati dal Committente. Il Prestatore d'opera garantisce che, nel corso della fornitura periodica, ogni Prodotto manterrà gli standard inizialmente approvati dal Committente.

Se qualche Prodotto non fosse conforme al campione approvato dal Committente, il Prestatore d'opera, dietro richiesta scritta del Committente, dovrà immediatamente cessare la produzione e si obbliga sin d'ora a conformare tutti i successivi Prodotti al campione.

Il Prestatore d'opera si obbliga ad utilizzare i modelli ed i campioni sopra citati esclusivamente per i Prodotti della Collezione "....." che il Committente dovrà vendere o commercializzare con il marchio commerciale "....." con espresso divieto di qualsiasi altra utilizzazione non autorizzata per iscritto dal Committente e di ogni attività in concorrenza.

Art. 2 - Punzonatura

Il Prestatore d'opera dovrà apporre all'interno di ogni Prodotto il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, ed, in particolare, all'art. 2 e ss. del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, con eventuale marchio tradizionale di fabbrica o sigla richiesti dal Committente, senza alterare l'estetica e la vestibilità del prodotto stesso, e fatta salva la possibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 251/99.

¹ A tale clausola può essere aggiunto il seguente inciso finale: *"Tali disegni/modelli ornamentali si allegano sub "A" al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso"*.

I Prodotti destinati ad essere esportati fuori dello spazio economico europeo saranno prodotti dal Prestatore d'opera senza il marchio di identificazione in conformità al disposto dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. 150/2002.

I Prodotti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello spazio economico europeo potranno essere prodotti dal Prestatore d'opera senza il marchio di identificazione, sempreché rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione come previsto all'art. 25, comma 2, del D.P.R. 150/2002.

Art. 3 - Imballaggio

Il Prestatore d'opera si impegna ad utilizzare idoneo imballaggio, che assicuri l'integrità e la perfetta conservazione dei Prodotti, anche per il trasporto.

La confezione dei Prodotti sarà fornita presso lo stabilimento del Prestatore d'opera a cura e spese del Committente, almeno n. 5 giorni prima di quello previsto per la consegna. Il Prestatore d'opera si occuperà di confezionare i Prodotti nelle rispettive confezioni, come concordato con il Committente.

Art. 4 - Materiali per l'esecuzione dell'opera

Qualora i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera siano forniti dal Prestatore d'opera, questi dovrà rispettare gli standard qualitativi concordati con il Committente. Il costo dei materiali sarà corrisposto dal Committente congiorni di anticipo rispetto al termine previsto per il pagamento del fornitore della materia prima da parte del Prestatore d'opera / *ovvero* nel rispetto dei termini di pagamento indicati al successivo art. 7.

Il Prestatore d'opera si obbliga a fornire una scheda tecnica con la descrizione e l'indicazione dei materiali utilizzati e delle loro qualità.

Ovvero, se i materiali per l'esecuzione dell'opera sono forniti dal Committente

Il Prestatore d'opera è tenuto a dare pronto avviso al Committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono compromettere la regolare esecuzione della fornitura o la qualità dei Prodotti.

Art. 5 - Quantitativi e ordinativi.

Con cadenza, il Committente s'impegna a comunicare una previsione indicativa di fabbisogno di acquisto (quantità di Prodotti e/o materia prima), a cui dovranno comunque seguire ordini formali da parte del Committente, con almeno n.giorni di anticipo rispetto alla consegna.

Il Prestatore d'opera si impegna a mantenere una capacità produttiva comunque corrispondente alle necessità del Committente, comunicate nella previsione indicativa di fabbisogno.

Gli ordini potranno pervenire al Prestatore d'opera, che fin d'ora li accetta, via telefax, ovvero essere comunicati per via telematica.

Il Prestatore d'opera s'impegna a comunicare con sollecitudine al Committente ogni e qualsiasi causa di impossibilità, temporanea o parziale, di realizzare nei tempi richiesti gli ordini pervenuti.

Art. 6 Termini di consegna e trasporto della merce

La consegna dei Prodotti sarà effettuata a cura del Prestatore d'opera ed avverrà tramite vettore approvato dal Committente. I Prodotti verranno consegnati nel luogo indicato dal Committente. Le spese del trasporto sono a carico del Committente.

Il Prestatore d'opera dovrà preavvertire il Committente, del giorno e dell'ora della consegna al vettore con almeno un giorno di anticipo.

Il Prestatore d'opera s'impegna a rispettare rigorosamente i termini di consegna fissati dai singoli ordini; il termine di consegna non sarà in nessun caso superiore a n. giorni dal ricevimento dell'ordine da parte del Prestatore d'opera, per un ordine che preveda un minimo di n.Prodotti fino ad un massimo di n.

La consegna dei Prodotti verrà effettuata franco fabbrica del Prestatore d'opera, il quale consegnerà i Prodotti, pronti per la spedizione, allo spedizioniere (o vettore) concordato con il Committente e tale consegna sarà considerata come consegna al Committente a tutti gli effetti, anche ai sensi della clausola di resa (nota con la sigla EXW) delle Regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali (c.d. Incoterms). I rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Committente da tale momento.

In caso di ritardi nella consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, blocchi stradali dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali, a frane o a gravi sinistri; impossibilità tecnica del vettore, per imprevedibile e straordinario danno al mezzo trasportatore, e così via), il Committente avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari al% (...percento) del valore dell'ordine, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di n. ... giorni lavorativi, fatto salvo il diritto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13 e al risarcimento dei maggiori danni subiti. La penale sarà corrisposta mediante compensazione delle somme dovute dal Committente a titolo di corrispettivo.

Il Committente procederà alla verifica della merce e a sollevare eventuali reclami e contestazioni entro giorni dalla consegna.

Art. 7 - Prezzi e termini di pagamento

A titolo di corrispettivo, il Committente corrisponderà al Prestatore d'opera le somme indicate nell'allegato "B" al presente contratto ("*Prezzi*"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora il Committente ordini complessivamente oltre unità all'anno, le Parti s'impegnano a rivedere in diminuzione il corrispettivo previsto nel presente contratto.

Il corrispettivo comprende l'intera realizzazione dell'opera, le spese di manodopera, i materiali e quant'altro inerente o accessorio, comprensivi anche del confezionamento, imballaggio e assicurazione durante la lavorazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla consegna dei gioielli, con contestuale emissione della fattura. Per quanto riguarda il costo delle materie prime si rinvia a quanto previsto al precedente art. 4.

Scaduto il termine per il pagamento, decorrono, a favore del Prestatore d'opera, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi nella misura pari a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 192/1998 e dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002², salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il Committente sarà tenuto a pagare a titolo di penale, una somma pari al 5% dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini, salvo il risarcimento del maggior danno³.

Art. 8 - Durata e tipo

Il presente contratto avrà durata di n. ... mesi dalla sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

ovvero in alternativa

Il presente contratto avrà durata di n. ... mesi dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile per altrettanti n. ... mesi, salvo disdetta da comunicarsi con almenogiorni di preavviso.

Art. 9 - Uso delle attrezzature

Qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica siano di proprietà del Committente

Il Prestatore d'opera s'impegna ad una corretta manutenzione delle attrezzature utili o necessarie per la fabbricazione dei Prodotti al fine della piena efficienza degli stessi in considerazione della loro normale progressiva usura; i costi di manutenzione ordinaria saranno a carico del Prestatore d'opera e sono ricompresi nei corrispettivi di cui all'art. 7 (all. "B").

Alla scadenza del presente contratto, il Prestatore d'opera dovrà immediatamente restituire gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica al Committente.

ovvero, in alternativa, qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica siano di proprietà del Prestatore d'opera

² La misura degli interessi prescritta da entrambi i provvedimenti normativi è la medesima ed è pari al "saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi."

³ Si tratta di una penale prevista dalla legge n. 192/1998.

Alla scadenza del presente contratto, il Committente ha facoltà di acquistare gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica realizzata dal Prestatore d'opera al prezzo indicato nell'allegato "C".

Art. 10 - Garanzie

Ogni singolo Prodotto oggetto delle lavorazioni dovrà essere realizzato a regola d'arte e in conformità al campione. In ogni caso gli standard di realizzazione dovranno essere rispettati in ogni fase della produzione e mantenuti costanti per tutta la durata del presente contratto. Il Prestatore d'opera s'impegna a correggere e/o a rifare i Prodotti che non dovessero rispettare le caratteristiche tecniche e di qualità concordate tra il Committente ed il Prestatore d'opera, facendosi carico di ogni costo relativo. Fermo quanto disposto dal successivo art. 19 del presente contratto, qualora sorga contestazione, da parte del Committente, in merito alla realizzazione a regola d'arte di uno o più gioielli, ovvero in merito alla conformità del singolo Prodotto al campione, ciascuna Parte può, inoltre, rivolgersi alla Camera Arbitrale della CCCIA di, che, con decisione vincolante, verificherà la conformità dei gioielli al campione, pur restando, comunque, salva la facoltà di entrambe le Parti di adire direttamente la competente Autorità giudiziaria.

Il Prestatore d'opera garantisce, altresì, che la realizzazione dei Prodotti avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare si impegna a rispettare il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate)⁴.

Il Committente, a fronte della consegna di Prodotti difettosi e/o difformi per lavorazione e/o qualità della materia prima e non riparabili, in quantità superiore al dell'ordine annuale, avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con il semplice invio di una lettera Raccomandata A.R., come previsto al successivo art. 13.

Il Prestatore d'opera si assume piena e completa responsabilità esclusivamente per gli eventuali difetti di fabbricazione e s'impegna a manlevare il Committente da ogni azione/reclamo/pretesa o altro che terzi possano sollevare nei confronti del Committente per tali motivi.

Solo per il caso di reclami relativi ai difetti di cui al precedente capoverso (difetti di fabbricazione), il Committente potrà, a sua discrezione, richiedere la sostituzione o

⁴ Le parti possono valutare se inserire la seguente clausola: *"Il Committente ha diritto di indicare una o più persone qualificate, che avranno la facoltà di effettuare controlli di qualità in relazione al titolo del metallo ed alla qualità delle pietre nella fase finale di realizzazione e fornire assistenza tecnica relativamente alla realizzazione dei Prodotti"*.

la riparazione dei gioielli stessi che dovrà essere effettuata entro.....giorni dalla richiesta, salva ogni altra garanzia e rimedio di legge.

Il fornitore della materia prima si obbliga a fornire una scheda tecnica con la descrizione e l'indicazione delle qualità della materia stessa.

a) Il Prestatore d'opera riconosce espressamente che il Committente ha la titolarità di ogni e qualsiasi diritto di privativa industriale relativo a Disegni, Modelli, Prototipi e Prodotti oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, e pertanto s'impegna a non avanzare pretesa alcuna relativamente agli stessi e a non fabbricare né commercializzare, direttamente o indirettamente, Prodotti con marchi propri o di terzi identici o chiaramente riconducibili a Disegni e Campioni del Committente, da soli o anche in associazione ad immagini o marchi propri o di terzi, e ciò anche dopo la cessazione del presente contratto.

Il Prestatore d'opera si impegna espressamente a non compiere qualsiasi azione che possa danneggiare o mettere in pericolo i diritti del Committente relativamente al Marchio commerciale, nonché ai segni, brevetti o simili o comunque screditarne l'immagine.

Il Prestatore d'opera potrà utilizzare il Marchio commerciale del Committente al solo fine di identificare i Prodotti, nell'esclusivo interesse del Committente stesso e secondo le sue direttive.

Il marchio commerciale "....." sarà apposto dal Prestatore d'opera su ognuno dei Prodotti nelle dimensioni, nella collocazione e secondo le modalità stabilite dal Committente in relazione a ciascun Modello Ornamentale.

ovvero, in alternativa, qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica siano di proprietà del Prestatore d'opera

b) Il Committente riconosce espressamente che il Prestatore d'opera ha la titolarità dei diritti di privativa industriale relativo a Disegni, Modelli, Prototipi e Prodotti oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, e pertanto s'impegna a non avanzare pretesa alcuna relativamente agli stessi, salvo quanto previsto al precedente art. 1 b) ultimo cpv. in tema di esclusiva.

Il marchio commerciale "....." sarà apposto dal Prestatore d'opera su ognuno dei Prodotti nelle dimensioni, nella collocazione e secondo le modalità stabilite dal Committente in relazione a ciascun Modello Ornamentale.

Art. 11 - Assicurazione

Il Prestatore d'opera s'impegna a stipulare/o dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione contro furto, incendio e R.C. e s'impegna a tenerla in vigore e a pagare puntualmente i premi per tutta la durata del presente contratto.

L'esistenza dell'assicurazione non esclude ad ogni modo che, qualora la società assicuratrice non risarcisca in tutto o in parte il danno, il Prestatore d'opera ne sia responsabile nei confronti del Committente, nel caso in cui il danno sia stato causato da negligenza del Prestatore d'opera stesso o da fatto colposo o doloso dei

suoi dipendenti o collaboratori, o, comunque da qualsiasi inadempimento alle obbligazioni previste nel presente contratto.

Art. 12 - Recesso⁵

Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente ed in ogni momento dal presente contratto dando all'altra parte un preavviso di mesi che le Parti dichiarano fin d'ora di ritenere congruo in base alle loro rispettive esigenze organizzative, produttive e finanziarie⁶.

Art. 13 - Risoluzione di diritto

L'inadempimento di una delle obbligazioni relative a:

- a) modalità di realizzazione dei Prodotti e divieto di utilizzo per usi diversi da quelli di cui all'art. 1;
- b) termini e modalità di consegna indicati all'art. 6;
- c) obbligazioni di garanzia di cui all'art. 10, ivi compreso l'obbligo di fornire idonea scheda tecnica relativa alla qualità della materia prima;
- d) divieti (art. 17);
- e) ritardato pagamento del corrispettivo, da parte del Committente, superiore a 60 gg.⁷
- f)⁸

comporterà per la Parte non inadempiente la facoltà di risolvere, con comunicazione mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Art. 14 - Riservatezza

Entrambi le Parti s'impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche o le conoscenze che saranno originate o sviluppate in connessione con le lavorazioni oggetto del presente contratto, a non usarle per scopi diversi da quelli connessi all'esecuzione del contratto e a non comunicarle a terzi. Conseguentemente, il Prestatore d'opera s'impegna, altresì, a restituire il materiale e i documenti consegnati dal Committente ai fini del presente contratto, inclusi eventuali disegni, rapporti, bozze, progetti grafici, schizzi ed appunti, entro 15 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.⁹

⁵ Clausola eventuale.

⁶ Inserire un termine congruo in base al settore in conformità al disposto dell'art. 6 L. 192/1998.

⁷ E' in facoltà delle Parti prevedere anche un termine superiore.

⁸ E' possibile valutare se inserire altre ipotesi.

⁹ Clausola eventuale: *"Il Prestatore d'opera si impegna, per la durata di 6 mesi, a non concludere contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di gioielli con soggetti che svolgono attività concorrenti"* (eventualmente elencandoli in un allegato).

Art. 15 - Proprietà intellettuale

Il Committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Prestatore d'opera in occasione o al fine dell'esecuzione del presente contratto.

Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale autonomamente sviluppati dal Prestatore d'opera in esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a terzi dietro corrispettivo, salvo il diritto di prelazione del Committente.

Ovvero, in alternativa

Il Prestatore d'opera conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione utilizzata in esecuzione del presente contratto.

Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale autonomamente sviluppati dal Prestatore d'opera in esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a terzi dietro corrispettivo, salvo il diritto di prelazione del Committente.

Art. 16 – Indipendenza giuridica del Prestatore d'opera

Il Prestatore d'opera agirà in autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 17 - Divieti

Il presente accordo ha natura personale e non può essere ceduto dal Prestatore d'opera a terzi. Qualora il Prestatore d'opera intenda affidare a terzi parte delle attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione al Committente e rimarrà comunque responsabile della sua attività. Nel caso, il Prestatore d'opera s'impegna a scegliere esclusivamente terzi che diano garanzie di affidabilità e competenza.

Il Prestatore d'opera s'impegna ad astenersi dalla produzione, realizzazione, vendita, intermediazione, cessione a qualsiasi titolo, a favore di terzi, di Prodotti, o parti di essi, realizzati secondo i Modelli ornamentali o comunque recanti il marchio commerciale del Committente, per i quali è espressamente vietato qualunque impiego al di fuori dell'incarico conferito con il presente contratto.

Per escludere il rischio della riproduzione dei Prodotti del Committente da parte di altri fabbricanti, il Prestatore d'opera s'impegna a non far visionare ad alcuno i Modelli ornamentali, i campioni, i Prototipi, i Prodotti del Committente, prima della consegna.

Art. 18 – Modifiche contrattuali

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto.

Art. 19 – Risoluzione delle controversie

19.1 Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 6 ultimo capoverso, le controversie relative al presente contratto dovranno essere sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il Prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 2 comma 4 lettera a) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

19.2 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca e non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro 30 giorni, le parti potranno liberamente adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

19.3 Il Foro competente per tutte le eventuali controversie sulla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è, in via esclusiva, quello di

ovvero in alternativa

19.2 Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro 30 giorni, su richiesta di entrambe le Parti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al precedente capoverso o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai Contraenti.

19.3 Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 806 e ss. del c.p.c. si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Si allegano al presente contratto:

- A) Disegni/Modelli ornamentali
- B) Elenco prezzi (art. 7)
- C) Prezzi degli stampi, disegni, progetti, modelli (art. 9)

(Luogo), (data)

_____, _____

Il Committente

Il Prestatore d'opera